

Il Presidente

Roma, 11 Dicembre 2013

Spett.le
Ufficio Presidenza
C/a Egr. Sen. Andrea Marcucci
VII Commissione - Istruzione

**Oggetto: AUDIZIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO PREROGATIVE DEL
NUOVO ISTITUTO PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ARTISTI
INTERPRETI (N. 62) – Posizione di AFI**

Egregi Signori,

innanzi tutto Vi ringrazio, riscontriamo la Vs. convocazione del 06.12.2013, con cui ci invitate ad esprimere le ns. osservazioni in merito all'oggetto.

L'A.F.I.- Associazione Fonografici Italiani, rappresenta fin dal 1933, l'industria musicale indipendente italiana ed è stata, fino al1992, l'unica Associazione delle imprese musicali in Italia. Oggi rappresenta circa 150 aziende italiane che producono musica e cultura con propri capitali senza alcun aiuto pubblico e dall'estero. La nostra Associazione svolge, tra l'altro, attività di collecting per i propri Associati e pertanto gestisce per loro conto la raccolta e la distribuzione del diritto connesso spettante al produttore fonografico e la copia privata con accordi con i vari utilizzatori esistenti sul mercato.

Come noto, la Legge 633/41 (lda) attribuisce in via esclusiva ai produttori il potere di incassare l'equo compenso e la copia privata anche di spettanza degli artisti del settore musicale, con obbligo, quindi, di versare agli artisti, interpreti ed esecutori il 50% di quanto incassato.

Fino all'intervento che ha liberalizzato il mercato degli intermediari dei diritti connessi degli artisti, AFI, quale associazione di categoria dei produttori che svolge attività di collecting, ha pertanto versato l'intera quota di spettanza degli artisti, interpreti ed esecutori al Nuovo IMAIE, quale ente preposto per legge (legge 100/10) alla gestione e ripartizione dei compensi spettanti agli artisti con decorrenza dal 14 luglio 2009. Giova anche ricordare che la legge 93/92, prevede che i produttori fonografici siano anche tenuti a trasmettere al Nuovo IMAIE i dati necessari all'identificazione degli aventi diritto, al fine di permettere una corretta ripartizione dei compensi ad essi spettanti.

Il quadro normativo scaturito dal Decreto "Liberalizzazioni" e quindi dalla relativa Legge di conversione (legge n. 24 del 27/3/12) cui è seguito il DPCM pubblicato sulla G.U l'11/3/13 contenente i "requisiti minimi" cui ogni intermediario deve uniformarsi per operare nel settore a cui Afi si è uniformata, ha generato uno scenario confuso che, di

Il Presidente

fatto, sta impedendo il funzionamento del sistema liberalizzato a danno non solo della categoria artistica, ma di tutto il settore dei diritti connessi.

Infatti, dal punto di vista di AFI, quale intermediario dei diritti connessi tenuto a versare agli artisti, interpreti ed esecutori la quota di equo compenso e di copia privata ad essi spettante e che intende onorare i propri obblighi in tal senso, l'attuale scenario liberalizzato impatta in maniera diretta e dirompente.

La potenziale **frammentazione** dei soggetti a cui l'AFI (così come ogni altra collecting dei diritti connessi dei produttori fonografici) dovrà versare i compensi di spettanza degli artisti del settore musicale, si sta traducendo in una paralisi del settore. Infatti, prevedere un sistema dove più intermediari possano incassare dai produttori (ovvero dalle collecting dei produttori) le quote di spettanza dei propri artisti mandanti, potrebbe rivelarsi di difficile attuazione per una serie di motivi. In primo luogo, si pone il problema di come versare i compensi spettanti agli artisti che, su uno stesso fonogramma, abbiano dato mandato a intermediari diversi; in secondo luogo, anche volendo adottare il criterio del livello di rappresentatività di ogni intermediario (quindi in base alla percentuale di mandanti rappresentati), tale rappresentatività può non essere un dato oggettivo, in assenza di un criterio condiviso tra gli intermediari sulle modalità di individuazione degli aventi diritto (ovvero su chi siano gli artisti primari e gli artisti comprimari presenti in ogni fonogramma); in terzo luogo, si pone il problema di come e a chi versare i compensi spettanti agli artisti non rappresentati da nessun intermediario, ai quali, il sistema liberalizzato non può sottrarre il diritto di essere tutelati.

A ciò si aggiunga che, anche laddove le questioni su esposte venissero risolte, in presenza di più intermediari, l'AFI (così come ogni collecting di produttori) dovrebbe sottoscrivere con ciascun intermediario un accordo volto a regolare le modalità di versamento dei compensi degli artisti, nonché di invio della relativa reportistica e rendicontazione (diversificata per singolo intermediario) con un ingente aggravio di costi, decisamente non auspicabile.

Ciò detto, AFI ritiene che il sistema liberalizzato può rappresentare un vantaggio per gli artisti, interpreti ed esecutori solo se esso non impatta sull'azione di incasso dei compensi ad essi spettanti, ma sui servizi che ogni intermediario intende fornire ai propri mandanti. Ciò, a nostro avviso è possibile solo se:

- L'azione di incasso dei compensi spettanti agli artisti del settore musicale sia operata da un unico soggetto che, sotto la vigilanza pubblica, operi quale **"sportello unico"** nei confronti dei produttori fonografici. Solo garantendo che un unico soggetto incassi i compensi degli artisti del settore musicale, si evita a nostro avviso, la paralisi del sistema. Detto soggetto, quindi, operante anche sotto il controllo diretto di tutti gli intermediari presenti sul mercato, provvederà a versare ai singoli intermediari i compensi di spettanza dei propri mandanti,

Il Presidente

secondo criteri univoci e valevoli per tutti gli intermediari. Parimenti, l'ente vigilato, incasserà i compensi spettanti agli artisti non mandanti di nessun intermediario, gestendone l'attività di ripartizione o versandone la quota all'intermediario che ne abbia acquisito il mandato;

- Si garantisce a **tutti gli intermediari** dei diritti connessi (sia dei produttori che degli artisti) di poter **condividere un'unica bancadati** contenente i dati identificativi degli artisti primari e comprimari presenti in ciascuna opera con l'indicazione dell'impresa di intermediazione cui essi hanno dato mandato. Tale bancadati dovrebbe essere gestita e mantenuta dal soggetto operante quale sportello unico, nell'interesse di tutti gli intermediari, dei relativi mandanti e degli artisti non rappresentati da nessun intermediario; la banca dati, che deve quindi essere alimentata da tutti i produttori (e relativi intermediari) con i dati sulle utilizzazioni dei fonogrammi rendicontati dagli utilizzatori, si pone quale strumento fondamentale per permettere al sistema di funzionare a beneficio del mercato liberalizzato e degli artisti, interpreti ed esecutori.

Quanto su esposto è ulteriormente avvalorato dalla seguente motivazione: come noto, al momento, gli intermediari che rappresentano gli artisti del settore musicale sono Nuovo IMAIE e ITSRIGHT. Quest'ultimo rappresenta anche un certo numero di produttori oltre che di artisti. Pertanto, la soluzione dello sportello unico, da noi sostenuta, potrebbe sembrare avversa alle attività sostenute da ITSRIGHT quale intermediario presente sul mercato sia per conto di produttori, che per conto di artisti. Detta società, infatti, potrebbe rappresentare un esempio di collecting "mista" (ovvero di produttori e artisti) avente, come tale, tutta la legittimità a incassare per conto dei propri produttori i diritti connessi e quindi a versare ai relativi artisti la quota di propria spettanza. In realtà lo scenario è tutt'altro. ITSRIGHT, infatti, rappresenta produttori fonografici i cui artisti non sono tutti mandanti di ITSRIGHT, ovvero rappresenta artisti i cui produttori non sono mandanti di ITSRIGHT. Con ciò si vuole sottolineare che ITSRIGHT non può essere qualificabile come una "joint society" pari a quelle presenti in Europa (PPL in UK o SENA in Olanda) dal momento che esse rappresentano, nel proprio territorio, la totalità dei produttori e degli artisti aventi diritto nei rispettivi paesi. Pertanto, se ITSRIGHT incassa i compensi spettanti ai propri produttori (equo compenso o copia privata) la quota di spettanza degli artisti (ovvero il 50% della quota produttori) non può essere trattenuta da ITSRIGHT (o versata ai suoi mandanti) essendo di spettanza anche di artisti mandanti di Nuovo IMAIE o di artisti non mandanti di nessun intermediario. Quindi, in tal caso, ITSRIGHT si troverebbe, ingiustificatamente, a gestire compensi di spettanza di artisti rappresentati da Nuovo IMAIE o non rappresentati da nessun intermediario.

Viceversa ITSRIGHT per incassare i compensi spettanti ad artisti propri mandanti non derivanti dall'utilizzo di fonogrammi di produttori propri mandanti, dovrà trattare, a sua volta, detti compensi con gli altri intermediari dei diritti dei produttori (AFI, SCF). E qui si torna al problema dell'assenza di criteri univoci e condivisi che permettano di attribuire agli intermediari dei diritti degli artisti le quote di spettanza dei rispettivi mandanti.

Il Presidente

Lo scenario che ne deriva potrebbe essere caotico. Pertanto, Vi è necessità di regole chiare che rendano la liberalizzazione realmente positiva per il mercato e che tutelino gli artisti più deboli ed i comprimari oltre che chiarire se una stessa struttura possa rappresentare sia produttori che artisti.

Infine, si segnalano altre lacune lasciate irrisolte dalla liberalizzazione che richiedono urgenti chiarimenti:

- E' necessario chiarire quale sia il termine dal quale fare decorrere gli effetti della liberalizzazione. A nostro avviso, il termine è quello della data di accreditamento presso il DIE di ciascun intermediario dei diritti connessi degli artisti, per periodo di competenza;
- E' necessario chiarire quali siano i soggetti istituzionali preposti a verificare il rispetto, da parte degli intermediari, dei requisiti minimi di cui al DPCM su citato e quindi, quali siano le conseguenze e le misure adottabili in caso di violazione di detti requisiti e far sì che possano incassare solo i soggetti registrati ed ottemperanti ai requisiti previsti dal DPCM.

In fine in relazione alla proposta del sottosegretario Legnini si condivide la soluzione prospettata riguardo gli artisti primari e comprimari, ma non si può condividere riguardo all'argomento copia privata la previsione immediata di sanzioni ai produttori che non effettuino le comunicazioni (Art. 4), in quanto bisognerebbe prevedere un periodo di rodaggio di almeno sei mesi.

Sperando di aver fornito spunti utili a codesta Commissione, Afi si dichiara pronta a dare applicazioni alle nuove regole e si atterrà alle indicazioni, che, auspicabilmente, il Legislatore vorrà fornire in tempi brevi.

Con osservanza.

Il Presidente
Avv. Leopoldo Lombardi

